

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32912 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI
Data Udienza: 21/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Capo Mario nato a Agropoli il 07/11/1967

avverso la sentenza del 23/04/2026 della Corte d'appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria in atti; l'avvocato Vincenzo Speranza che, nell'interesse della parte civile, si è riportato alle conclusioni e alla nota spese che ha depositato, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso; l'avvocato Ilaria Criscuolo che, nell'interesse dell'imputato, si è riportata ai motivi di impugnazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 aprile 2026 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mario Capo avverso la sentenza in data 3 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania

aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e dichiarato non doversi procedere, perché estinto per prescrizione, per il delitto di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto (reati entrambi contestati in relazione al fallimento della Abitur s.r.l.); e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena sospesa di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, alle pene accessorie fallimentari per la durata della pena principale e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con rifusione delle relative spese.

La Corte territoriale ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché l'atto di appello era stato depositato dal difensore a mezzo posta elettronica certificata il 14 febbraio 2025, anziché mediante deposito telematico tramite il Portale deposito atti penali.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui ha assunto che la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata resa in violazione degli artt. 99, 111-*bis*, 582, 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 87 e 87-*bis* d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

L'atto di appello è pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il 14 febbraio 2025 all'indirizzo attribuito al Tribunale di Vallo della Lucania con provvedimento del D.G.S.I.A. (tuttora indicato sul sito istituzionale dello stesso Tribunale come quello cui inviare gli atti di impugnazione a pena di inammissibilità).

In primo luogo:

- la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che la PEC è equiparata dalla disciplina vigente al deposito in modalità cartacea poiché non avrebbe considerato che il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) la qualifica espressamente come modalità di trasmissione telematica di un documento informatico (cfr. art. 48 CAD);

- e, in ordine alla contrarietà al diritto di difesa delle limitazioni del diritto di impugnare frutto di un rigido formalismo, dovrebbe aversi riguardo a quanto esposto da Corte cost. n. 77 del 2026, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-*bis*, commi 7, lett. c), e 8 d. lgs. n. 150 del 2022, e già nell'ordinanza che l'ha rimessa, nonché dalla Corte EDU (in particolare Sez. 1, 28/10/2021, Succi c. Italia) e da Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326 - 01 (per il caso di un'impugnazione a mezzo PEC inviata a una casella erronea dell'ufficio giudiziario cui doveva essere indirizzata).

In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità non considererebbe che l'art. 99 cod. proc. pen. estende al difensore i medesimi diritti dell'imputato; e tale estensione dovrebbe includere la facoltà di depositare l'impugnazione in forma cartacea (cui la Corte di appello ha equiparato la PEC) che l'art. 582 cod. proc. pen. riconosce alle parti private. E ciò *a fortiori*, se si considera che: l'art. 581 cod. proc. pen. non prescrive più che il difensore di fiducia si munisca preventivamente di specifico mandato a impugnare; l'art. 571 cod. proc. pen. nel riconoscere il diritto di impugnare accomuna imputato e difensore; e l'art. 3 d.m. 217 del 2023 (come mod. dal d.m. 206 del 2024) attribuisce al difensore la possibilità del deposito a mezzo posta elettronica certificata, dal 1° gennaio 2025, in tutti i casi i cui esso può avere luogo anche con modalità non telematiche, così ricomprendendo anche le ipotesi in cui tale modalità è riconosciuta all'imputato e, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., al suo difensore (purché la PEC provenga dall'indirizzo del difensore e sia inviata a quello assegnato all'ufficio giudiziario dal DGSIA).

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la sentenza impugnata si conforma al principio secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, per i giudizi abbreviato, immediato e direttissimo, dal 1° aprile 2025, l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all'art. 175-*bis* cod. proc. pen., senza che rilevi l'avvenuta conoscenza dell'impugnazione da parte del giudice competente (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338 - 01). Ha, inoltre, escluso che ricorrano un contrasto con i principi costituzionali e con la Convenzione EDU, richiamando la giurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582 e 111-*bis* cod. proc. pen. e 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevedono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico, anche se pervenuta tempestivamente al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 - 01).

La parte civile, curatela fallimentare della Abitur s.r.l., ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato, deducendo che: l'appello è stato depositato il 14 febbraio 2025 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata presso il Tribunale di Vallo della Lucania e nella specie non è stato invocato alcun malfunzionamento del sistema ai sensi dell'art. 175-*bis* cod. proc. pen.; alla luce

degli artt. 111-*bis*, 582 e 591 cod. proc. pen., 87 e 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022 nonché dei decreti ministeriali n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024, dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico tramite portale ministeriale costituisce modalità obbligatoria per le impugnazioni non comprese nelle deroghe transitorie, sicché il ricorso alla PEC non può essere ritenuto equipollente né sanato in base al principio del raggiungimento dello scopo o al *favor impugnationis*. Ha aggiunto che il reato di bancarotta fraudolenta documentale per cui è intervenuta condanna non è prescritto. Ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.

La medesima parte civile ha inoltre depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conferma della decisione impugnata anche nei capi e nelle statuizioni civili, e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità, come da nota allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha già dato conto dell'evoluzione del sistema processuale penale, nel senso della presentazione (anche) delle impugnazioni senza il deposito cartaceo, a partire dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 (cfr. spec. l'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), la cui efficacia è stata nel tempo prorogata (sino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228) ed il cui dettato è stato riproposto proprio all'atto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in particolare, dall'art. 5-*quinquies* d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 87-*bis*, recante «Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze»). E ciò fino a delineare, con la disciplina posta proprio dal d.lgs. n. 150 del 2022, «un sistema normativo che, pur nella sua fase transitoria, si configura come architrave del nuovo processo penale digitalizzato, eleggendo il canale telematico quale modalità ordinaria e preferenziale per la trasmissione, la ricezione e la conservazione degli atti in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326 – 01).

Ciò si trae:

- da un lato, dall'introduzione dell'art. 111-*bis* cod. proc. pen., «norma cardine del processo penale telematico» che, al primo comma, pone «il principio

generale dell'obbligatorietà del deposito telematico, salvo le eccezioni previste dall'art. 175-*bis* cod. proc. pen.»;

- dall'altro lato, dall'abrogazione degli «artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen., recanti la disciplina delle modalità tradizionali di proposizione dell'impugnazione, quali il deposito fuori sede e l'invio del ricorso mediante raccomandata o telefax»; e dall'interpolazione dell'«art. 582 cod. proc. pen., il cui comma 1, nella nuova formulazione, stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-*bis* cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit.).

Solo «in via residuale, esclusivamente nelle ipotesi di impugnazione proposta personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con il deposito fisico dell'atto in formato analogico presso la cancelleria del giudice, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 582 cod. proc. pen.» (*ivi*).

In sostanza, «l'art. 111-*bis* cod. proc. pen [...] disciplina le modalità di deposito degli atti che, fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175-*bis* cod. proc. pen., ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici, deve avvenire con modalità "esclusivamente" telematiche, demandando a fonti di rango secondario la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici, con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede esplicitamente che, salvo che la legge non disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante le modalità di cui all'art. 111-*bis* cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso l'atto impugnato. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione della stessa, richiamando il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 – 01, che così prosegue: «Ne discende che, fuori dai casi previsti dall'art. 175-*bis* cod. proc. pen., ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici – “certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne alla tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati” - il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa. La sanzione di inammissibilità è, dunque, esplicitamente e univocamente dettata dalla fonte di rango primario»). E rimane eccettuata «l'ipotesi [...] disciplinata dall'art. 582, comma 1-*bis*, cod. proc.

pen. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata, consente il deposito dell'impugnazione con modalità non telematiche» (*ivi*).

2.1. Il Legislatore ha posto una disciplina transitoria, per l'appunto con l'art. 87-*bis* d. lgs. n. 150 del 2022 e con i decreti ministeriali da esso previsti, che ha modulato, in attesa dalla completa attuazione del processo penale telematico, l'utilizzo del Portale del Processo Penale Telematico (PPT) e della posta elettronica certificata per il deposito degli atti, comprese le impugnazioni, estendendo nel tempo (secondo quanto di seguito si chiarirà), «in deroga al regime ordinario» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit.) e in maniera graduale, la possibilità dell'impiego della posta elettronica (nel rispetto dei parametri tecnici e delle forme per essa prescritti) anche per il deposito delle impugnazioni: fermo restando che «la disciplina prevista dall'art. 87-*bis* d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [...] è destinata a cessare con la piena attuazione del processo penale telematico, secondo quanto stabilito dai decreti a ciò finalizzati» (*ivi*; cfr. pure Sez. 5, n. 30178 del 08/05/2025, Ferreri, n.m.).

In particolare, l'art. 87-*bis* cit. ha previsto che, «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 [dello stesso corpo normativo], ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati» – vale a dire sino alla pubblicazione dei regolamenti previsti dalle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico – «per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-*bis*, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter* del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44» (secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati).

Tra i richiamati atti previsti nell'art. 87, commi 6-*bis* e 6-*ter*, cit. non rientrano le impugnazioni, espressamente disciplinate:

- dall'art. 87-*bis*, comma 3, cit. che ne regola le modalità di sottoscrizione e di presentazione degli allegati;

- e dal comma 4 che ne consente la trasmissione «tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» («individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche *ivi* indicate»).

Non vi è dubbio che tale disciplina si applichi all'atto di appello (cfr., per quanto di interesse, l'art. 87-*bis*, comma 6: «Le disposizioni di cui ai commi 3, 4

e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354»).

In seguito, l'art. 3, comma 8, decreto Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) – atto che contiene il regolamento emanato proprio ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022 – ha espressamente previsto che:

- «a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1», ossia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, *id est* dal 14 gennaio 2024, «e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2» (corte di appello, tribunale ordinario, giudice di pace, procura generale presso la corte di appello, procura della Repubblica presso il tribunale, Procura europea), «il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie [potesse] avere luogo anche con modalità non telematiche», con eccezioni che qui non interessano («ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione [...] e di riapertura delle indagini [...] nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato [...]»);

- e «rimane[sse] consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».

Tuttavia, è ciò è dirimente in relazione alla data di deposito dell'atto di appello nel presente procedimento, è sopravvenuto il d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ossia il 30 dicembre 2024, che qui rileva *ratione temporis*. L'art. 1 di quest'ultimo decreto (rubricato *Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime*) ha sostituito l'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e, per le impugnazioni non cautelari, «ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito delle impugnazioni esclusivamente tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali, ai sensi degli artt. 582, commi 1, 1-*bis*, e 111-*bis* cod. proc. pen., senza possibilità di ricorso alla PEC, fatte salve le deroghe espressamente previste» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit.) che, come si vedrà, non ricorrono.

Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 3 d.m. n. 217 del 2023, come novellato dal d.m. n. 206 del 2024, «a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti,

documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale», tra gli «uffici giudiziari penali», anche presso il «tribunale ordinario» (comma 1, spec. lett. d); e ciò, salve le diverse disposizioni poste dai successivi commi 2, 3 e 4, che hanno consentito il deposito «anche con modalità non telematiche» fino a un termine successivo (il 31 dicembre 2025) per uffici diversi dal tribunale ordinario (comma 2) e anche per quest'ultimo ufficio ma per gli atti relativi alle misure cautelari e alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio (comma 3); ovvero (fino al 31 marzo 2025) nei casi in cui si proceda nelle forme del rito abbreviato, direttissimo o immediato (comma 4).

L'art. 3, comma 9, cit. ha consentito, infine, «ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».

Non è superfluo ribadire che l'art. 3 fa riferimento al deposito dell'atto, ragion per cui la data che viene in rilievo per individuare il regime applicabile è proprio quella – per quanto qui interessa – di presentazione dell'impugnazione, rimanendo indifferente sotto il profilo in discorso il giorno in cui la decisione impugnata è stata emessa (cui la giurisprudenza ha invece attribuito rilievo anche con riguardo all'individuazione del *tempus* di applicazione delle novelle in materia di impugnazione in assenza di un regime transitorio: cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01, che in relazione alla disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha argomentato infatti alla luce della disciplina transitoria).

«In conclusione, deve ribadirsi che, a decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-*bis* cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-*bis* cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione [sia] comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338 – 01; Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, Sturzo, Rv. 288392 – 01).

2.2. Tanto premesso:

- nel caso di specie si proceduto al giudizio nelle forme ordinarie e non ricorre, dunque, uno di casi contemplati dall'art. 3, comma 4, d.m. cit. (rito abbreviato, direttissimo o immediato);

- non è stato revocato in dubbio che – come in effetti risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio prospettato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) – l'appello è stato presentato dal difensore dell'imputato a mezzo PEC il 14 febbraio 2025, quando il gravame poteva essere interposto solo tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali;

- non è stato neppure dedotto un malfunzionamento dei sistemi informatici (art. 175-*bis* cod. proc. pen.);

- non ricorre, come si puntualizzerà oltre, uno dei casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche, che avrebbe consentito al difensore il deposito mediante posta elettronica certificata (art. 3, comma 9, d.m. n. 217 del 2023).

Ne deriva che, correttamente, la Corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).

2.3. Mette conto osservare che, come già condivisibilmente osservato, l'opzione ermeneutica qui ribadita, che sancisce «l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-*bis* cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge [...]: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali» e, in effetti, «competete al legislatore ordinario individuare le modalità di presentazione dell'impugnazione, non dovendosi necessariamente ritenere preferibile un'opzione rispetto a un'altra, purché la scelta non sia irragionevole o pregiudizievole»; «b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi»; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del *favor impugnationis*» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.).

Quest'ultima pronuncia, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-*bis* cod. proc. pen. e 87-*bis* d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ha osservato condivisibilmente che «secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una limitazione all'accesso alla giustizia può essere compatibile con l'art. 6 CEDU, se supera un *test* articolato in più punti. In primo luogo, occorre stabilire se la restrizione dell'accesso alla giustizia persegua un fine legittimo, e poi si deve valutare la proporzionalità della stessa restrizione. Nella valutazione della proporzionalità della restrizione, la Corte procede ad un esame in concreto, prendendo in considerazione tre fattori: a) la prevedibilità della restrizione; b) la responsabilità – in capo al ricorrente o alle autorità – degli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l'accesso alla giurisdizione superiore; c) se la

restrizione applicata riveli un “formalismo eccessivo”» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit., che ha richiamato pure Corte EDU, Grande Camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, § 80- 86; Corte EDU, 28/10/2021, Succi c. Italia, § 71-72; Corte EDU, 09/06/2022, Xavier Lucas c. Francia, § 42-44).

Con particolare riguardo alla proporzionalità della restrizione dell’accesso alla giustizia, deve rimarcarsi la prevedibilità della restrizione medesima, intervenuta in forza della già richiamata disciplina transitoria, «che ha scandito gradualmente l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.); ed ha trovato espressione tramite decreti del Ministro della giustizia (come detto, espressamente contemplati dalla legge e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero), ossia tramite «atti generali, pubblic[i] e facilmente accessibil[i] anche da fonti aperte [...] sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore» (così Sez. U *Messina*, che ha richiamato Sez. 5, n. 28163 del 01/07/2025, Frizziero, n.m., a proposito del provvedimento ministeriale del 9 novembre 2020 con il quale il direttore della Direzione generale sistemi informativi automatizzati aveva individuato gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati agli uffici giudiziari cui inviare gli atti a mezzo PEC, ma con considerazioni che di certo valgono per i decreti ministeriali che hanno gradualmente *sostituito* alla PEC la presentazione degli atti tramite il Portale).

Per lo stesso ordine di ragioni non giova all’imputato che – come allegato dal ricorso – il sito della Tribunale di Vallo della Lucania (come esposto, Giudice impugnato) indichi ancora, senza specificazioni, l’indirizzo PEC assegnato dal direttore del DGSIA come *locus* per la presentazione telematica degli atti di impugnazione, modo in effetti – nei limiti posti dall’art. 3 d.m. cit., sopra descritti – ancora corretto (fermo restando che un’indicazione erronea non potrebbe mutare il regime di ammissibilità dell’impugnazione).

La conclusione in discorso è stata pure avvalorata da Sez. U *Messina* che parimenti ha sottolineato, in relazione alla questione sottoposta all’esame dell’Alto consesso avente ad oggetto pure la disciplina transitoria della presentazione delle impugnazioni (segnatamente, di quelle cautelari) a seguito del d. lgs. n. 1560 del 2022, il primario rilievo «del criterio dell’interpretazione letterale della norma, dettato dall’art. 12 preleggi, che, a fronte della individuazione tassativa di ipotesi di inammissibilità e della imposizione di precise modalità di deposito telematico, non consente di attribuire [al disposto normativo] un significato diverso da quello reso palese dal “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”»; ha attribuito risalto alla «*ratio* di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce

l'essenza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di deposito telematico degli atti ed è sottesa alla disposizione transitoria»; ha rimarcato che «ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema [...] finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la *ratio legis* e con il principio di legalità processuale»; ha ribadito che la conformità al principio del giusto processo *ex art.* 111, comma 1, Cost., va apprezzata «sotto il profilo della prevedibilità, *ex ante*, delle modalità e delle forme di accesso al giudice»; ha, infine, richiamato l'interpretazione dell'art. 6 CEDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, osservando che «la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, la necessità che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso di formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, dall'altro lato, ha, però, sottolineato che un'eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente e inaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalle leggi, così arrecando un evidente *vulnus* al principio di legalità processuale» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit., che ha argomentato sulla scorta di Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia; Trevisanato c. Italia, 15/09/2016; Mortier c. Francia, 31/07/2001; Garcia Manibardo c. Spagna, 15/02/2000; Lawyer Partners a.s. c. Slovacchia, 16/06/2022; Xavier c. Francia, 09/06/2022; Zubac c. Croazia del 05/04/2018). Le Sezioni Unite hanno così compendiato i principi enunciati dalla Corte di Strasburgo: «a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere "concreto ed effettivo", ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto richiede, per definizione, una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certo margine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso, limitare l'accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza; c) dette limitazioni sono conciliabili con l'articolo 6 § 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito», da valutarsi in ragione dei seguenti fattori: i) la sua prevedibilità per l'interessato; ii) la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento; iii) la questione se tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo» (*ivi*).

Non depone in senso contrario la conclusione cui le stesse Sezioni Unite sono pervenute, allorchè hanno escluso che, nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022, operi l'inammissibilità «quando l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 [...], sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla

casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso»; ed «anche quando, dopo essere stata trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco individuato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, venga nuovamente inoltrata dall'impugnante, entro il termine di legge, all'indirizzo deputato a riceverla, non potendosi ritenere consumato il potere di impugnazione se detto termine non sia ancora maturato» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, Rv. 289326 – 01, 02). Le Sezioni Unite, infatti, sono giunte a tale approdo in relazione alla presentazione dell'impugnazione cautelare allorché ne è consentita la presentazione a mezzo PEC, sulla scorta non solo della lettera dell'art. 87-*bis* cit., ma anche rilevando che in tale ipotesi «la trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario [...] garantirebbe, infatti, il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l'efficace esercizio del diritto di difesa, *sub specie* del diritto all'impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema»; e «la "continuità digitale" così assicurata dall'"inoltro" in via telematica, da parte dell'indirizzo escluso a quello incluso, della mail ricevuta dal primo, permette, in sostanza, di far rientrare tale fattispecie nella stessa lettera della norma, ove si consideri la pervenienza finale dell'atto all'indirizzo, comunque, corretto nei termini di legge e attraverso, appunto, un percorso "interamente telematico"» (*ivi*). Hanno, viceversa, escluso che possa rendere rituale la presentazione dell'impugnazione «una commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea» che creerebbe «una sorta di "ibridazione" chiaramente non consentita» (*ivi*).

Ebbene, *a fortiori* si determinerebbe un'ibridazione se si ammettesse, nei casi in cui è previsto il deposito presso il Portale, la presentazione dell'impugnazione a mezzo PEC, dato che – come pure chiarito dalle Sezioni Unite – la disciplina in esame, nell'operare «una profonda riorganizzazione del sistema di deposito degli atti giudiziari», lo ha «articola[to] in tre modalità operative» distinte, ossia «il Portale del Processo Penale Telematico, la posta elettronica certificata qualificata, e il deposito cartaceo, ciascuna con proprie caratteristiche e limiti applicativi» (*ivi*); e, come si è visto, l'art. 3 d.m. 217 del 2023, nel distinguere il «deposito con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-*bis*» cod. proc. pen. (ossia quello tramite il Portale) dal «deposito con modalità non telematiche», equipara solo a quest'ultimo «il deposito mediante posta elettronica certificata» (previsto dal regime transitorio *ex art. 87-bis* d.lgs. n. 150 del 2022), consentito ai difensori nei limiti già descritti (art. 3, comma 9, cit.).

Nè potrebbe venire in rilievo – per escludere l'inammissibilità di un'impugnazione proposta a mezzo PEC, quantunque ne fosse imposta la

presentazione tramite il Portale – il criterio del «raggiungimento dello scopo», poiché esso è «fondato [...] su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., non certamente adattabili alla sanzione dell'inammissibilità» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit.).

Infine, la lettura qui espressa trova conforto nella giurisprudenza costituzionale e, in particolare, in Corte cost. n. 77 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 87-*bis*, commi 7, lettera c), e 8, d. lgs. n. 150 del 2022 (sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) nella parte in cui il combinato disposto di esse «sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice *a quo* entro il termine perentorio di proposizione».

La Consulta, richiamando la propria giurisprudenza (cfr. Corte cost. n. 146 del 2025, n. 76 del 2025, n. 39 del 2025, n. 148 del 2021 e n. 75 del 2019), ha ribadito che «il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa in tutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecie da regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere "impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale"» (Corte cost. n. 77 del 2026). Ed ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, il diritto all'impugnazione (quale «parte essenziale» del «diritto all'accesso a un giudice che sia «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio»), non è tuttavia «incondizionato e può essere soggetto a limitazioni, ben potendo gli Stati prevedere specifiche condizioni di ammissibilità dei ricorsi», purchè le limitazioni applicate non restringano l'accesso del singolo al tribunale in modo o in misura tale da comprometterne l'essenza stessa, perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate rispetto a tale scopo (cfr. spec. Corte EDU, Grande camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, parr. 77 e 78), ravvisando «la violazione della garanzia convenzionale in relazione a formalismi eccessivi relativi ai requisiti di atti di impugnazione».

Il Giudice delle leggi, in maniera convergente con la giurisprudenza di legittimità, ha pure osservato che la disciplina transitoria (adottata nelle more dell'avvio dell'operatività del portale del processo penale telematico) è funzionale alla traduzione in atto «di una scelta di sistema compiuta dalla legge processuale penale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazione

dell'intero processo penale, sul modello di quanto già accaduto per i processi civile e amministrativo (nonché per lo stesso giudizio costituzionale)», volta a incidere sull'«eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese [...] in attuazione del principio della ragionevole durata dei processi – fondato, assieme, sull'art. 111, secondo comma, Cost. e sull'art. 6, paragrafo 1, CEDU –, che [è] "connotato identitario della giustizia del processo" (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto)» e, dunque, costituisce una finalità legittima (Corte cost. n. 77 del 2026). Ancora, ha evidenziato la prevedibilità della sanzione di inammissibilità (con riguardo alle norme sottoposte al suo vaglio, relative all'erroneità dell'indirizzo di posta elettronica cui inviare l'atto di impugnazione via PEC, ma con considerazioni valevoli anche per la disciplina che qui rileva) perché «chiaramente stabilita dalla legge» e fondata pure sul provvedimento del DGSIA che individua tali indirizzi, ossia su un «atto generale, pubblico e accessibile mediante internet, sì da consentire a qualsiasi difensore di acquisirne conoscenza, e pertanto agevolmente prevedibile per gli interessati»; e ha escluso che ricorra un sacrificio sproporzionato del diritto di difesa dell'interessato in nome di un irragionevole formalismo (*ivi*), valorizzando al riguardo pure la permanente possibilità dell'imputato di presentare personalmente l'impugnazione in forma cartacea ai sensi dell'art. 582, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

2.4. Inconducente è poi il richiamo, da parte della difesa, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, dell'art. 48 CAD, che qualifica espressamente la PEC come modalità di trasmissione telematica di un documento informatico. È decisivo affermare che la disciplina sopra richiamata e compendiata relativa al deposito di atti processuali contiene norme che disciplinano puntualmente (anche nella fase transitoria) i diversi moduli, anche telematici (ossia la PEC e il Portale), che regolano il deposito degli atti nel procedimento penale. E tali moduli, che per l'appunto distinguono i due strumenti telematici e il mezzo cartaceo (in effetti, consentendo ai difensori l'impiego della PEC nei casi in cui è consentita la presentazione cartacea: cfr. art. 3, comma 9, d.m. cit.), non potrebbero essere derogati dalla disciplina prevista dal CAD. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 6, seconda parte, CAD (Finalità ed ambito di applicazione) «le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»; ragion per cui «l'applicazione della disciplina generale del CAD risulta sussidiaria, per il solo caso in cui manchi una disciplina propria (e diversa) del processo penale telematico»; ed anzi «anche l'art. 20, comma 1-quater, CAD, ribadisce l'autonomia e la prevalenza della disciplina del processo

telematico su quella del Codice dell'amministrazione digitale, in relazione al deposito degli atti nel processo, affermando [che] "restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico". [...] Pertanto, per la sua natura sussidiaria, la disciplina del CAD non deve trovare applicazione nel caso in cui per il cd. processo penale telematico sussistano regole "tecniche" fissate dal legislatore, in forza della peculiarità dello stesso, che abbiano ad oggetto proprio il tema della esistenza della sottoscrizione digitale, in relazione al caso di scadenza del certificato elettronico attributivo della cd. firma digitale» (Sez. F, n. 45316 del 10/08/2023, Di Ruggiero, Rv. 285532 – 01).

Il che rende superflua ogni altra considerazione al riguardo.

2.5. Non merita condivisione neppure la prospettazione difensiva fondata sull'estensione al difensore della facoltà delle parti private, nella specie dell'imputato, di presentare l'atto di impugnazione – oltre che «mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-*bis*» cod. proc. pen. (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.) a – «personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 582, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.); e, dunque, anche a mezzo PEC *ex art.* 3, comma 9, d.m. 217 del 2023 (come mod. dal d.m. 206 del 2024); ciò in forza dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen. («Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo»).

Si è già dato conto della specifica disciplina per la presentazione degli atti di impugnazione tramite il Portale o tramite la PEC da parte dei «soggetti abilitati interni ed esterni» e, dunque, anche da parte dei difensori, secondo le modalità tecniche prescritte. Rispetto a tali regole, le cui finalità sono pure già state richiamate, la soluzione ermeneutica perorata dal ricorso si sostanzierebbe in un'*interpretatio abrogans* della novella perché rimetterebbe sempre alla scelta del difensore delle parti private l'impiego o meno dei moduli propri del processo telematico.

Pertanto, tale soluzione è in contrasto con le previsioni codicistiche per più ordini di ragioni. La riscrittura dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – che ha posto la regola della presentazione dell'impugnazione nelle forme dell'art. 111-*bis* cod. proc. pen. (da coniugarsi con la disciplina transitoria prevista dalla stessa novella del 2022) – ha previsto, al nuovo comma 1-*bis*, un'eccezione per le sole «parti private», che legge processuale distingue dai difensori (cfr. artt. 60 ss. cod. proc. pen., da una parte, artt. 96 ss. cod. proc. pen. dall'altra), come già lo stesso art. 582, comma 2, cod. proc. pen. («Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso

il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero») e l'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. («Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1»), entrambi abrogati proprio dal d. lgs. n. 150 del 2022.

Per vero, è già l'art. 111-*bis* cod. proc. pen. che, nel disciplinare il deposito telematico, al comma 4 limita ai soli «atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente» il deposito «anche con modalità non telematiche», per l'appunto distinguendo tali soggetti dai difensori.

D'altra parte, l'art. 99, comma 1, cod. proc. pen. non viene direttamente in rilievo a proposito delle impugnazioni dell'imputato, rispetto alle quali opera la specifica disciplina posta dall'art. 571 cod. proc. pen. Il comma 1 di questo articolo attribuisce al medesimo imputato («salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1) il potere di «proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato»; e il comma 3 contiene un'autonoma previsione per il suo difensore («Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine»), fermo il potere dell'imputato di «togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore» nei modi previsti per la rinuncia (comma 4), così dettando una disposizione – si ribadisce, specifica per le impugnazioni – del medesimo tenore di quella posta più in generale dall'art. 99, comma 2, cod. proc. pen. per il caso in cui il difensore eserciti facoltà o diritti che la legge riconosce all'imputato e non riservati personalmente a quest'ultimo («L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice»).

Piuttosto, come osservato da Corte cost. n. 77 del 2026, consentire all'interessato di presentare personalmente l'impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell'art. 582, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. (così come la possibilità che l'imputato detenuto o internato presenti impugnazioni con atto ricevuto dal direttore della struttura, ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen.), depone ulteriormente nel senso di escludere che la disciplina transitoria «sacrific[hi] in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell'interessato in nome di un irragionevole formalismo» (*ivi*).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela fallimento Abitur s.r.l. (art. 541 cod. proc. pen.), che si stima equo liquidare in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.

Così deciso il 21/07/2026.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Luca Pistorelli